

Modifiche alla legge 21 novembre 1991 n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'art. 593 c.p.p..

(Circolare n. P-16167 del 24 luglio 2000 - Deliberazione del 19 luglio 2000)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 19 luglio 2000, ha approvato l'allegata circolare relativa ai giudici di pace:

Premessa

Con Circolare del 19 gennaio 2000 il Consiglio ha disciplinato alcuni aspetti della legge n. 468/99, che richiedevano un intervento di carattere urgente, riguardanti le materie della incompatibilità, dei trasferimenti, della decadenza, della dispensa e delle sanzioni disciplinari riferiti ai giudici di pace.

Appare ora opportuno prendere in esame le tematiche residue, oltre che riconsiderare alcuni profili, già oggetto di detta circolare e di quella del 20 settembre 1995, che devono intendersi sostituite dalla presente. In questa, peraltro, viene omessa la disciplina relativa ai procedimenti di nomina e di conferma conseguenti a futuri bandi di concorso, che saranno oggetto di una successiva circolare quando diverrà attuale l'esigenza di una puntuale regolamentazione.

Va rilevato peraltro che la legge n. 468/99 è entrata in vigore nel corso dell'espletamento della procedura concorsuale per la copertura dei posti di cui all'elenco allegato al D.M. 3 dicembre 1998 (pubblicato nella G.U. 4E serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998) e che in virtù dell'art. 23, comma 2, l. cit., trovano applicazione, quanto alla fase della nomina e dei requisiti per essa richiesti, gli artt. 4 e 5 della legge n. 374/91 nel testo anteriormente vigente, già oggetto della precedente circolare del CSM del 22 luglio 1998, che resta pertanto in vigore limitatamente alla procedura concorsuale sopraindicata.

**I
Nomina**

1. I candidati proposti per la nomina a giudici di pace in forza degli avvisi di copertura dei posti di cui all'elenco allegato al D.M. 3 dicembre 1998 (pubblicato nella G.U. 4E serie speciale, n. 95 del 4 dicembre 1998) devono inviare direttamente al CSM, entro 15 giorni dalla comunicazione della proposta di nomina, la documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza e dell'idoneità fisica e psichica a ricoprire l'ufficio del giudice di pace, che, ai sensi dell'art. 5 l. 374/91, deve essere attestata dal certificato medico rilasciato dalla A.s.l. competente per territorio o da un medico militare.

2. Ai giudici di pace come sopra nominati si applicano, ai sensi dell'art. 24 l. 468/99, le nuove disposizioni in tema di incompatibilità (v.par.III), ancorché i divieti siano stati introdotti successivamente alla presentazione della domanda di nomina. Tale ultima circostanza determina la necessità di accertare al momento della nomina l'assenza di cause di incompatibilità. A tal fine, all'atto della formulazione della proposta da parte della Commissione, è richiesta all'aspirante giudice di pace una dichiarazione circa la insussistenza di cause di incompatibilità ovvero la rimozione di quelle in precedenza eventualmente esistenti, accompagnata in tale ultimo caso dalla relativa documentazione. Anche tali dichiarazioni devono pervenire al Consiglio entro 15 giorni dalla comunicazione della proposta; durante tale termine le cause di incompatibilità possono essere utilmente rimosse. Ai fini della nomina l'istanza di cancellazione dall'albo degli avvocati è provvisoriamente equiparata alla cancellazione stessa, salvo successivo accertamento a norma del paragrafo IV.

3. La proposta di nomina formulata dall'Ottava Commissione del C.S.M. è portata a conoscenza dell'aspirante via fax nel luogo indicato nella domanda ovvero con altro mezzo di comunicazione. L'eventuale revoca della domanda di nomina dovrà pervenire al CSM via fax entro 3 giorni dalla ricezione della comunicazione sopra indicata. Il mancato deposito nel termine prescritto della documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli di preferenza, oltre che della insussistenza o rimozione delle cause di incompatibilità, costituisce causa di revoca della proposta di

nomina.

II Tirocinio

1. I giudici di pace nominati, esclusi quelli confermati e quelli nominati *ex novo* ma che in precedenza abbiano svolto le funzioni di giudice di pace in altra sede, assumono possesso dell'ufficio nei trenta giorni successivi allo svolgimento di un periodo di tirocinio della durata di sei mesi. I giudici di pace confermati ed i giudici di pace nominati che abbiano svolto le stesse funzioni in altra sede¹ sono esonerati dal tirocinio in materia civile, in quanto alla pregressa specifica esperienza giudiziaria deve essere riconosciuto valore formativo.

2. Il tirocinio è svolto sotto la direzione di un magistrato affidatario, il quale cura che l'interessato svolga la pratica in materia civile ed in materia penale presso gli uffici del Tribunale nel cui circondario è compreso l'ufficio di destinazione. Il Consiglio giudiziario provvederà a nominare due magistrati affidatari, uno per il settore civile e l'altro per il settore penale qualora il numero dei giudici di pace in tirocinio sia superiore a dieci.

3. Il Consiglio giudiziario, integrato dai rappresentanti designati dai Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'art. 4, comma 2, l. n. 374/91, organizza e coordina il tirocinio e provvede, previo interpello, alla nomina dei magistrati affidatari tra coloro che svolgono funzioni di giudice di Tribunale. Il magistrato affidatario cura che l'ammesso al tirocinio assista a tutte le attività giudiziarie, sia nel settore civile che in quello penale, designando i giudici cui affiancare il tirocinante e comprendendo tra essi anche i giudici di pace dotati di particolare esperienza.

4. Negli uffici di giudici di pace articolati in più sezioni il coordinatore comunicherà tempestivamente al magistrato affidatario l'assegnazione tabellare dei giudici in tirocinio, e ciò al fine di consentire che negli ultimi due mesi del tirocinio essi possano essere impegnati in settori omologhi a quelli in cui eserciteranno le funzioni giudiziarie.

5. Al termine del tirocinio, il magistrato affidatario, anche sulla base delle notizie acquisite dai giudici assegnatari², redige una relazione, nella quale descrive l'attività concretamente svolta dai giudici di pace, ivi compresa la partecipazione ai corsi di formazione di cui all'art. 6 l.n. 374/91; nella relazione conclusiva è altresì espressa una valutazione sulla qualità dell'impegno dei tirocinanti nell'esame e nello studio degli atti processuali e sulle attitudini dimostrate nella redazione delle minute dei provvedimenti, con puntuale riferimento alla preparazione culturale e giuridica ed alla disponibilità al costante aggiornamento professionale. La relazione indica, infine, i fatti e le circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso delle doti di equilibrio, indipendenza e imparzialità.

6. Nel caso di negativa valutazione del magistrato affidatario, la relazione deve essere da quest'ultimo tempestivamente trasmessa al Presidente della Corte d'appello per l'inizio della procedura di decadenza di cui all'art. 9 l.n.374/91.

7. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari a lire cinquantamila per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la partecipazione ai corsi teorico-pratici.

8. Il Consiglio giudiziario organizza per il periodo del tirocinio più corsi di formazione, previsti dall'art. 6 della L. n. 374/91, a cui fa espresso rinvio l'art. 4 – bis della stessa legge. I corsi, di durata complessiva non superiore a venti giorni pur se non consecutivi, sono volti anche alla acquisizione di conoscenze e tecniche finalizzate all'obiettivo della conciliazione tra le parti e della mediazione. Essi hanno ad oggetto, oltre che temi di diritto sostanziale e processuale, questioni di ordinamento giudiziario,

¹ Il riferimento è ai giudici di pace che, precedentemente all'entrata in vigore della legge 468/99 e quindi in assenza di una disciplina sul trasferimento, hanno fatto domanda di nuova nomina in altra sede invece che domanda di conferma nella stessa sede con successivo trasferimento.

² Si intende per giudice assegnatario il giudice, togato o di pace particolarmente esperto, a cui è stato affiancato il tirocinante.

di deontologia professionale e principi e criteri di organizzazione del lavoro giudiziario; mirano particolarmente all'aggiornamento giurisprudenziale con l'adozione di un metodo di approfondimento diretto all'esame dei casi, anche mediante opportune simulazioni. Per lo svolgimento dei corsi il Consiglio giudiziario si avvale della collaborazione, - oltre che di personale dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto, di avvocati e di docenti universitari -, di magistrati professionali operanti nel distretto diversi da quelli individuati per lo svolgimento del tirocinio (magistrati affidatari e magistrati assegnatari).

9. I corsi di formazione sono organizzati per ciascun circondario di Tribunale del distretto; il personale docente è individuato tra quanti svolgono la loro attività nel circondario di Tribunale interessato all'organizzazione del corso di formazione.

10. Il Consiglio giudiziario integrato organizza analoghi corsi, al di fuori del periodo di tirocinio, per l'aggiornamento professionale dei giudici di pace. Tali corsi hanno cadenza annuale ed una durata pari a quella dei corsi coincidenti con il periodo del tirocinio. Per quanto riguarda la sede di svolgimento, i profili tematici e la individuazione dei docenti si osservano le stesse disposizioni dettate per i corsi destinati ai tirocinanti.

11. Il Consiglio giudiziario avrà cura di organizzare almeno due corsi in materia penale, l'uno di diritto sostanziale e l'altro di diritto processuale, per i giudici di pace in servizio e destinati tabellarmente al settore penale.

12. In attuazione dell'art. 21, 4^o comma, della legge 468/99, il Consiglio giudiziario, nella formazione integrata ai sensi dell'art. 4, comma 2, l. 374/91, organizza entro i 180 giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto legislativo sulla competenza penale dei giudici di pace, un congruo periodo di tirocinio penale della durata compresa tra i due e i tre mesi, destinato a tutti i giudici di pace in servizio al momento della entrata in vigore del menzionato decreto legislativo.

13. La durata del tirocinio è fissata dal Consiglio giudiziario, entro i limiti indicati, tenendo conto delle esigenze di servizio degli uffici dei giudici di pace cui appartengono i tirocinanti. Durante il tirocinio, che può essere svolto anche in modo non consecutivo per renderlo compatibile con il normale lavoro d'ufficio, il magistrato affidatario, scelto a norma delle prescrizioni che precedono, individua i giudici professionali del settore penale con funzione monocratica a cui assegnare il tirocinante. Per le modalità di svolgimento del tirocinio si osservano le disposizioni già dettate per il tirocinio in generale.

14. All'esito del tirocinio il magistrato affidatario redige una relazione sulle attitudini dimostrate dal tirocinante in ordine all'eventuale esercizio di funzioni giudiziarie nel settore penale. Il contenuto di tale relazione sarà preso in considerazione all'atto della predisposizione delle tabelle.

15. La previsione di una relazione alla fine del tirocinio attua una forma di accertamento d'ufficio in ordine alla sussistenza dei requisiti per il giudizio di idoneità di cui all'art. 4 bis della legge 374/91.

16. Su richiesta dei giudici di pace in servizio, rivolta al Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio giudiziario di appartenenza, questi dispone sin da ora, salvo che non sussistano in contrario gravi e motivate ragioni attinenti all'organizzazione del lavoro, che essi assistano, in termini compatibili con lo svolgimento delle loro funzioni giudiziarie, alle udienze dibattimentali dei giudici monocratici, per ciascun magistrato onorario previamente individuati.

I magistrati assegnatari cureranno che i giudici di pace procedano allo studio dei fascicoli ed all'approfondimento delle relative tematiche, ad essi offrendo la necessaria assistenza.

17. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Consigli giudiziari integrati riferiscono al C.S.M. in ordine all'attività in concreto svolta in ordine al tirocinio ed all'organizzazione dei corsi, inviando il programma, l'elenco dei docenti, i temi trattati e l'indice di partecipazione.

18. I Consigli giudiziari, in piena autonomia, possono organizzare corsi di formazione e di aggiornamento, in collaborazione con le Università degli studi.

III

Incompatibilità

1. Il regime delle incompatibilità del giudice di pace contenuto nella legge istitutiva - l. 21 novembre 1991, n. 374 - è stato profondamente innovato dalle previsioni della legge 24 novembre 1999, n. 468, con l'aggiunta di nuove situazioni di incompatibilità, alcune riguardanti solo i giudici di pace che siano

iscritti nell'albo degli avvocati.

2. Preliminarmente si osserva che ai giudici di pace non è applicabile, quanto alle autorizzazioni, la disciplina prevista dall'art. 16 ord. giud., per assenza di una espressa previsione in tal senso, sicché costoro possono espletare incarichi ed attività extragiudiziarie senza necessità di autorizzazione da parte del C.S.M. Spetta comunque al C.S.M. di verificare la permanenza in concreto, in capo al giudice di pace, dei requisiti di indipendenza e terzietà, previsti dall'art. 5, comma 3, della legge 21 novembre 1991, n. 374, per l'ipotesi che il giudice di pace assuma incarichi o svolga attività extragiudiziarie, che per natura o modalità di espletamento possano porre in pericolo gli appena menzionati caratteri essenziali della giurisdizione. Deve dunque porsi a carico dei giudici di pace l'obbligo di dare comunicazione degli incarichi o attività extragiudiziarie svolti, onde consentire al Consiglio, nell'ambito dei suoi poteri di sorveglianza, una diretta cognizione delle attività espletate.

3. Il sistema di incompatibilità *ope legis* non si estende all'attività lavorativa autonoma (quale ad esempio l'attività commerciale o quella esercitata in campo professionale diverso da quello forense). Tuttavia l'espletamento di singole attività a carattere autonomo deve essere valutato dal CSM ai fini dell'accertamento dell'esistenza del requisito generale della capacità di assolvere degnamente le funzioni di giudice di pace.

4. Per quanto riguarda le incompatibilità comuni a tutti i giudici di pace, siano essi o meno avvocati, la recente legge ha modificato la previsione di cui all'art. 8, comma 1, lett. c), della legge istitutiva, prescrivendo l'incompatibilità per quanti ricoprano o abbiano ricoperto non in un solo anno ma nei tre anni precedenti alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

5. Si è poi stabilita l'incompatibilità con l'incarico giudiziario onorario per coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività. Dall'esame dei lavori preparatori si rileva che tale divieto è volto ad "evitare la possibilità di eventuali conflitti di interesse nell'attività del giudice di pace", sicché deve ritenersi, anche in ragione del fatto che al divieto non si accompagna alcun limite di ordine territoriale, che esso abbia carattere assoluto e che non possa essere rimosso se non con la cessazione dell'attività ritenuta incompatibile. Per attività professionale incompatibile con le funzioni di giudice di pace deve intendersi quella consistente nell'assunzione non episodica di incarichi libero-professionali o nell'esercizio di attività di agente, sub-agente, rappresentante e consulente nei settori in questione. Relativamente ai soggetti legati al giudice di pace da vincoli di coniugio, ecc., la nozione di "attività professionale" comprende anche l'attività svolta negli uffici legali di imprese di assicurazione o banche anche con rapporto di lavoro subordinato.

6. Particolari forme di incompatibilità sono previste, come già detto, per gli avvocati.

Invero i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 8 l. 374/91, introdotti dalla l. 468/99, stabiliscono rispettivamente:

1-bis - "gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del Tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado".

1-ter - "gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado".

Tali disposizioni realizzano un punto di equilibrio tra la precedente normativa, che prevedeva una incompatibilità all'esercizio della professione forense limitata all'ufficio del giudice di pace di appartenenza, e la proposta contenuta nel disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati, la quale estendeva, viceversa, quel divieto all'intero distretto di Corte d'appello.

Si è stabilito, infatti, che l'avvocato non possa esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del Tribunale nel quale esercita la professione forense, estendendosi poi tale divieto agli associati di studio, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado ed agli affini entro il primo grado.

Inoltre, si è ribadito quanto già contenuto nella precedente normativa circa il divieto di esercizio della professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace di appartenenza, anche nei successivi gradi di giudizio, pure in tal caso estendendosi il divieto agli associati di studio ed agli altri soggetti appena menzionati.

Ponendo a raffronto tali disposizioni e volendo attribuire a ciascuna di esse un proprio, autonomo significato, deve necessariamente ritenersi che il primo di quei divieti dia luogo ad una incompatibilità ed abbia per destinatari gli avvocati e sia preordinato ad interdire lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie nell'ambito del circondario interessato in modo stabile e continuativo dall'esercizio dell'attività forense, da considerarsi normalmente coincidente con quello in cui ha sede il Consiglio dell'ordine al cui albo il professionista è iscritto. Ciò che è del resto conforme alla *ratio* della normativa in esame, la quale – come meglio si dirà in seguito – intende evitare che le funzioni giudiziarie siano dal magistrato onorario espletate in quel determinato ambiente in cui sono prevalentemente maturati i suoi rapporti professionali sia con le parti da lui assistite sia con gli altri avvocati del medesimo foro, a meno che quei rapporti non vengano recisi in modo netto e visibile. La violazione di tale regola comporta la declaratoria di decadenza del giudice di pace, secondo quanto previsto dall'art. 9 l. n. 374/91.

A sua volta, il secondo divieto si dirige all'avvocato giudice di pace ed ha ad oggetto l'esercizio della professione forense, esercizio interdetto in relazione ai procedimenti pendenti dinanzi all'ufficio del giudice di pace di appartenenza, con l'ulteriore limitazione ivi stabilita quanto ai successivi gradi del giudizio. Divieto che, alla luce dell'interpretazione attribuita al comma 1 bis, legittimamente è stato ribadito nel comma 1 ter in quanto il giudice di pace potrebbe altrimenti esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio in cui egli svolga le funzioni giudiziarie onorarie, se ubicato in un circondario diverso da quello interessato stabilmente dall'esercizio, da parte sua, della professione suddetta. A sua volta la violazione di tale divieto può dar luogo alla irrogazione di sanzioni disciplinari, risolvendosi in una violazione dei doveri inerenti alle funzioni giudiziarie onorarie.

Giova precisare che queste situazioni di incompatibilità hanno carattere assoluto e non possono essere riferite alla sola materia civile ovvero a quella penale, a seconda delle funzioni in concreto svolte dal giudice di pace. A tal proposito è incongruo replicare con il richiamo alla disciplina delle incompatibilità per i magistrati professionali, sia perché essa fa riferimento alla attività forense di soggetti al magistrato legati dai vincoli di parentela o affinità indicati dall'art. 18 ord.giud., mentre la normativa sul giudice di pace presuppone che quest'ultimo eserciti contestualmente la professione di avvocato; sia perché, per costante giurisprudenza dei giudici amministrativi, la norma di cui all'art. 18 ord.giud. deve essere raccordata a quella di cui all'art. 2 della legge sulle guarentigie (r. d. lt. 31 maggio 1946, n. 511), alla cui stregua si ravvisa l'incompatibilità nelle sole ipotesi in cui risulti in concreto l'esistenza di un pregiudizio o di un pericolo per l'interesse alla trasparenza della credibilità dell'attività giudiziaria o per la *par condicio* fra esercenti la professione legale. Norma che non trova applicazione nei confronti dei giudici di pace riguardo ai quali il tenore e la formulazione del comma 1 ter impediscono di introdurre le deroghe interpretative consentite dal combinato disposto degli artt. 18 ord.giud. e 2 L.G..

7. Il nuovo regime delle incompatibilità trova immediata applicazione nei confronti dei giudici di pace attualmente in servizio, così come previsto dall'art. 24 della l. 468/99 che contiene la disciplina transitoria.

8. Per le eventuali incompatibilità sopravvenute potrà provvedersi alla loro rimozione facendo cessare la causa che ad essa ha dato luogo (cessazione dell'attività professionale in ambito assicurativo e bancario o cancellazione dall'albo degli avvocati) ovvero, per quanto riguarda i soli avvocati, mediante una ulteriore modalità, potendo l'interessato presentare domanda di trasferimento secondo i criteri precisati nel paragrafo VI.

La cancellazione dall'Albo degli avvocati, quale strumento di rimozione della causa di incompatibilità, non è un irragionevole sacrificio imposto al giudice di pace avvocato, dovendo riconoscersi che l'assunzione di un incarico giudiziario onorario comporta la compressione di alcune facoltà, di cui comunque l'interessato non è privato, potendo ripristinarle con l'iscrizione presso altro Consiglio dell'Ordine. La tutela della indipendenza e della imparzialità della funzione giudiziaria deve essere assicurata anche sul piano dell'immagine ed in questa prospettiva non può dirsi sufficiente una mera dichiarazione di impegno del singolo giudice di pace ad astenersi dall'esercizio dell'attività forense nell'ambito del medesimo circondario interessato dalle funzioni giudiziarie - non potendo la garanzia di valori costituzionali essere affidata al self - restraint individuale -. Occorre che il giudice di pace dislocato in altra sede i suoi interessi professionali, si da rendere visibile l'assenza di una condizione di interferenza e di sovrapposizione con le funzioni onorarie.

In ordine al trasferimento va precisato che la semplice presentazione della domanda, conforme ai criteri dettati dalla presente circolare, viene equiparata, ai soli effetti preclusivi dell'avvio del procedimento di decadenza, alla "rimozione della causa di incompatibilità" richiesta dalla legge. Si è

ritenuto, infatti, che non possano gravare sull'interessato i tempi occorrenti per la definizione della procedura di trasferimento. Per il caso che le sedi indicate non siano disponibili, la Commissione può proporre al giudice di pace una o più sedi in alternativa, per le quali l'interessato dovrà prestare il suo consenso, inviando apposita dichiarazione al C.S.M. entro e non oltre tre giorni dalla comunicazione. E' comunque rimessa all'interessato la facoltà di presentare domanda di cancellazione dall'Albo degli avvocati, ove non ritenga di prendere in considerazione taluna tra le sedi comunicategli dalla Commissione.

9. Al giudice di pace non avvocato, il cui coniuge, convivente, parente entro il secondo grado o affine entro il primo eserciti la professione forense nel circondario del Tribunale in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace di sua appartenenza, si applicano le norme generali in tema di astensione, così come già stabilito dall'art. 10 l. 374/91, per questa parte riprodotto anche dalla l. 468/99.

10. L'assunzione dell'incarico di giudice di pace è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altro ufficio giudiziario onorario, in quanto anche il giudice di pace fa parte dell'ordine giudiziario e l'eventuale esercizio contestuale di funzioni onorarie darebbe luogo ad una sovrapposizione e confusione di ruoli. Da ciò consegue che le persone che svolgono funzioni di magistrato onorario possono essere nominate giudici di pace sempre che si impegnino a cessare da dette funzioni all'atto della designazione a tale ultimo incarico.

11. Le funzioni di giudice di pace sono, invece, compatibili con quelle di componente della commissione tributaria, non appartenendo tale organo all'ordine giudiziario ex art. 4 Ord.giud.

IV

Accertamenti d'ufficio

Sia il Consiglio giudiziario che il C.S.M. hanno potere di accertare in qualsiasi momento, sulla base di una qualunque segnalazione che sia ritenuta meritevole di considerazione, la sussistenza dei requisiti per la nomina, la persistente validità del giudizio di idoneità allo svolgimento delle funzioni onorarie e la inesistenza di cause di incompatibilità. Per questi accertamenti il Consiglio giudiziario delega un suo componente, che si avvale della collaborazione, ove possibile, del magistrato al tempo nominato affidatario per il giudice di pace interessato dall'accertamento. Il componente delegato dal Consiglio giudiziario deve immediatamente sentire il Presidente del Tribunale che esercita la sorveglianza sull'ufficio di appartenenza del giudice di pace. Compiuti gli accertamenti, il delegato riferisce al Consiglio giudiziario, che decide se rimettere la questione al Presidente della Corte per l'eventuale inizio della procedura di decadenza o di irrogazione di sanzioni disciplinari.

Il Consiglio giudiziario agisce di propria iniziativa o su sollecitazione del C.S.M.: in tale ultimo caso gli accertamenti richiesti sono obbligatori ed il loro esito deve essere comunicato al C.S.M., che decide se rimettere la questione al Presidente della Corte per gli eventuali adempimenti in ordine alla procedura di decadenza o di irrogazione di sanzioni disciplinari.

Per il compimento degli accertamenti il componente delegato dal Consiglio giudiziario non osserva particolari formalità ma ha comunque cura di sentire l'interessato.

V

Rappresentanza dei giudici di pace nel Consiglio giudiziario

1. In occasione delle elezioni del Consiglio giudiziario i giudici di pace operanti nel distretto eleggono il rappresentante previsto dal comma 2 - bis dell'articolo 7 e dal comma 4 dell'art. 9 della legge n. 374/91. Le elezioni cadono, dunque, nella prima domenica del mese di aprile ed hanno ricorrenza biennale. Se il giorno come sopra fissato coincide con la festività della Pasqua, le elezioni hanno luogo nella domenica immediatamente successiva.

2. A cura del Presidente della Corte, almeno venti giorni prima del giorno delle elezioni, siano esse ordinarie o straordinarie, è affisso presso gli uffici del giudice di pace puntuale avviso della scadenza elettorale. Il Presidente della Corte riceve dai coordinatori degli uffici del giudice di pace del distretto, entro il quinto giorno precedente alla data delle elezioni, siano esse ordinarie o straordinarie, l'elenco dei giudici di pace in servizio presso ogni rispettivo ufficio. L'elenco è consegnato quindi al Presidente dell'ufficio elettorale in tempo utile per lo svolgimento delle operazioni elettorali.

3. Alle ore otto del giorno fissato, nell'aula di udienza della Corte di appello, previamente individuata dal Presidente, si costituisce l'ufficio elettorale, che si compone di un Presidente di sezione o di un consigliere della Corte, appositamente delegato dal Presidente della Corte, che assume le funzioni di Presidente dell'ufficio elettorale, di un magistrato con funzioni di magistrato di Tribunale, appositamente delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo in cui ha sede la Corte di appello, del giudice coordinatore dell'Ufficio del giudice di pace del capoluogo in cui ha sede la Corte di appello, o , in caso di suo impedimento, di un giudice di pace dello stesso ufficio da lui delegato.

4. Fanno parte dell'ufficio elettorale come scrutatori un magistrato con qualifica di magistrato di Tribunale, designato dal Presidente del Tribunale del capoluogo sede di corte di appello, ed un giudice di pace del distretto designato dal coordinatore del Tribunale sopraindicato.

Svolge le funzioni di vice Presidente dell'ufficio elettorale il magistrato con funzioni di magistrato di Tribunale; svolge le funzioni di segretario il giudice di pace componente l'ufficio elettorale. Dopo la costituzione dell'ufficio elettorale, il Presidente, non oltre le ore 9, dà inizio alla votazione, che è segreta.

5. Il Presidente dell'ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegna a ciascun votante una scheda che verrà distribuita dal Ministero della Giustizia.

Il votante scrive sulla scheda cognome e nome dei tre giudici di pace prescelti tra quelli del distretto, indicando separatamente il componente effettivo e due componenti supplenti; indi piega la scheda e la riconsegna al Presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna.

Sono vietate, sotto sanzione di nullità, indicazioni diverse da quelle previste dalla disposizione che precede.

6. E' nulla la scheda nella quale siano dati più di tre voti.

L'omissione di alcuna delle indicazioni richieste per i candidati, quando non importi incertezza circa la persona, non rende nullo il voto.

7. Le schede sono fornite a ciascuna Corte di appello a cura del Ministero della Giustizia. Ogni Corte di Appello deve essere sempre provvista di un numero di schede non inferiore al doppio dei giudici di pace assegnati agli uffici del giudice di pace del distretto. A tal fine ogni Presidente deve tempestivamente chiedere al Ministero della Giustizia le schede necessarie per integrare il numero suddetto.

8. Per i giudici di pace addetti agli uffici compresi nella circoscrizione delle sezioni distaccate di Corte di appello, l'ufficio elettorale è costituito presso la sezione medesima.

La votazione ha luogo secondo le disposizioni che precedono ed il Presidente della sezione distaccata esercita le funzioni attribuite al Presidente della Corte.

9. Il Presidente dell'ufficio elettorale presso la sezione distaccata procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti riportati da ciascun candidato e trasmette, subito dopo, copia del verbale della votazione al Presidente dell'ufficio elettorale costituito presso la Corte di appello.

10. Trascorse cinque ore dall'apertura della votazione, e dopo che tutti i presenti nella sala hanno votato, il Presidente di ciascun ufficio dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti, secondo la lista compilata dal segretario, la quale viene chiusa in un piego, su cui appongono la firma lo stesso Presidente ed almeno uno degli scrutatori. Le liste sono conservate nell'archivio della Corte.

11. Il Presidente dell'ufficio elettorale procede quindi allo spoglio dei voti, estraendo dall'urna le schede una per volta. Letti a voce alta i nomi dei candidati per i quali è espresso il voto, la scheda è consegnata ad uno degli scrutatori, mentre l'altro scrutatore, insieme con il segretario, prende nota del numero dei voti che ciascun candidato va riportando come effettivo o come supplente.

12. Terminato lo spoglio, e ricevuta la copia del verbale di votazione presso la sezione distaccata, viene formato un elenco con l'indicazione del componente effettivo e dei due supplenti, in base ai voti riportati da ciascun candidato.

13. Ogni ufficio elettorale decide a maggioranza circa le contestazioni sorte durante le operazioni elettorali, salva la facoltà per l'interessato di proporre reclamo.

14. L'ufficio elettorale, nella stessa seduta, proclama eletti il giudice di pace indicato come effettivo ed i giudici di pace indicati come supplenti che hanno riportato il maggior numero di voti.

15. A parità di voti è preferito il più anziano nelle funzioni.

16. I reclami relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali devono pervenire alla cancelleria della Corte entro l'ottavo giorno successivo alla proclamazione dei risultati, e non hanno effetto sospensivo. Sui reclami decide, entro il termine improrogabile di otto giorni, la prima sezione della Corte

di appello in camera di consiglio, sentito il procuratore generale, con ordinanza non soggetta a gravame. Decorso il termine appena indicato senza che sia stato proposto reclamo, il Presidente della Corte di appello ordina la distruzione delle schede.

17. Qualora la Corte di appello dichiari la nullità delle elezioni, con la stessa ordinanza ne dispone la rinnovazione, fissando un giorno festivo, che segua di non meno di 20 e di non più di 30 giorni quello della pubblicazione della ordinanza medesima.

Di tutte le operazioni è redatto verbale, che è conservato nell'archivio della Corte.

18. Fino alle nuove elezioni rimangono in carica i precedenti rappresentanti designati per integrare il Consiglio giudiziario.

19. Se nel corso del biennio cessano dalla carica il membro effettivo o uno dei membri supplenti, il Presidente della Corte d'appello nomina, entro il decimo giorno dalla cessazione, il primo dei non eletti tra i candidati per l'incarico di componente effettivo e il primo dei non eletti tra i candidati per l'incarico di componente supplente. In caso di ulteriore cessazione dall'incarico del membro effettivo o di uno dei supplenti e, comunque, ove non sia possibile procedere alla sostituzione con le modalità previste dal comma precedente, il Presidente della Corte indice elezioni straordinarie per la sola sostituzione dei rappresentanti venuti meno, che cesseranno dalla carica alla scadenza del Consiglio giudiziario.

20. Come previsto dall'art. 16, Il comma, reg. min., in sede di prima applicazione della legge i rappresentanti dei giudici di pace sono eletti con apposita consultazione elettorale da svolgersi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del regolamento e cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio giudiziario eletto successivamente a quello per la cui integrazione sono stati designati.

21. Peraltro, ove si consideri che il termine indicato non ha carattere perentorio e che, ove esso dovesse essere rispettato, le elezioni cadrebbero durante il periodo feriale, provocando un grave disagio sia ai magistrati cui è devoluta l'organizzazione delle operazioni elettorali sia ai giudici di pace, per molti dei quali il periodo feriale coincide con quello di esenzione del lavoro, è opportuno fissare la data delle elezioni per domenica 24 settembre 2000.

VI

Trasferimenti

1. L'istituto del trasferimento è stato introdotto dall'art. 10 ter l.468/99, che, con norma di immediata applicazione così recita: "I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici del giudice di pace che presentino vacanze in organico" (comma 1).

2. Le domande di trasferimento devono essere indirizzate al CSM e presentate al Presidente della Corte d'appello del luogo in cui si verifica la vacanza, che ne curerà la trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura. Gli interessati potranno eventualmente presentare le domande al Presidente del Tribunale del circondario di appartenenza, il quale curerà la trasmissione al Presidente della Corte.

3. Le domande potranno essere formulate per un numero massimo di tre sedi fra le quali il Consiglio si riserva di individuare quella da coprire in base alle esigenze dell'ufficio, senza che l'ordine seguito nella indicazione delle sedi abbia carattere vincolante. Le domande dovranno altresì contenere l'indicazione dei titoli di preferenza di seguito specificati, con la precisazione, pena la mancata valutazione del titolo, della data di inizio e di cessazione del periodo di effettivo esercizio.

4. Anche quando viene presentata una domanda di trasferimento per una sola sede il Consiglio valuterà, ai fini dell'accoglimento, le esigenze dell'ufficio di provenienza e di quello di destinazione, conformando il suo operato ai criteri di buona amministrazione.

5. Il giudice di pace non potrà presentare domande di trasferimento per altre sedi prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano comprovati e gravi motivi di salute, di famiglia ovvero cause sopravvenute di incompatibilità.

6. Non sono consentite revoche dopo che il trasferimento sia stato deliberato dal CSM. L'interessato dovrà assumere possesso entro il termine stabilito dal Ministero della Giustizia.

7. Nell'ipotesi in cui siano state proposte più domande di trasferimento per la stessa sede, verrà preferito il giudice di pace che vanterà maggiori titoli di preferenza. Verranno valutati nell'ordine il periodo di esercizio: a) delle funzioni di giudice di pace, b) delle funzioni giudiziarie anche onorarie, c)

della professione forense , d) delle funzioni notarili, ed infine, in caso di parità, e) la minore anzianità anagrafica. Verranno in ogni caso prioritariamente considerate le domande presentate per evitare situazioni sopravvenute di incompatibilità ricollegabili a rapporti di coniugio, convivenza, parentela e affinità.

8. Le sedi vacanti per le quali sarà consentito presentare domanda di trasferimento verranno annualmente pubblicate, di regola nel mese di marzo, mediante comunicazione ai presidenti di Corte d'appello i quali cureranno la diffusione negli uffici dei giudici di pace del distretto.

9. Le domande di trasferimento esauriscono i loro effetti all'esito della delibera consiliare di accoglimento o rigetto.

10. Allorquando la domanda di trasferimento sia proposta dal giudice di pace al fine di rimuovere una delle situazioni di incompatibilità indicate nel paragrafo III, la mancata accettazione della sede individuata dal Consiglio, nell'ambito di quelle richieste, comporterà l'apertura della procedura di decadenza prevista dall'art. 9 l. 374/91, e succ. mod.

11. La mancata presa di possesso nei termini indicati dal Ministero della Giustizia comporterà la decadenza dall'incarico di giudice di pace.

Sempre con riferimento alle domande proposte per rimuovere una causa di incompatibilità, ove le sedi indicate non siano disponibili, la Commissione si riserva di proporre al giudice di pace una o più sedi in alternativa, per le quali l'interessato dovrà prestare il suo consenso inviando apposita dichiarazione al Consiglio Superiore della Magistratura entro e non oltre 3 giorni dalla comunicazione; anche in tal caso la mancata accettazione comporterà le conseguenze sopraindicate salva la facoltà dell'interessato, di presentare, entro lo stesso termine, domanda di cancellazione dall'Albo degli avvocati, e la successiva verifica da parte del CSM dell'effettiva rimozione della causa di incompatibilità.

12. Per la copertura dei posti vacanti di cui all'elenco allegato al DM 3.12.1998 non trova applicazione la disposizione di cui all'art. 10 ter, Il comma, l. 374/91, il quale, stabilendo la priorità delle domande di nomina sulle domande di trasferimento, fa espresso riferimento, per le prime, ai " soggetti già dichiarati idonei al termine del tirocinio", e può pertanto trovare applicazione soltanto in relazione ai futuri bandi di concorso e non già nei confronti di coloro che in forza del bando sopraindicato svolgeranno il tirocinio successivamente alla nomina.

VII

Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari.

1. La innovazione più significativa introdotta dalla legge n. 468/99 agli istituti in rubrica è costituita dalla previsione dell'attribuzione ai Consigli giudiziari delle procedure relative alle sanzioni disciplinari, nonché alla dichiarazione di decadenza e dispensa. Si è inteso così realizzare il procedimento "decentrato", sul presupposto della migliore conoscenza dei fatti da parte di organi istituzionali territoriali, devolvendo al Presidente della Corte d'appello e al Consiglio giudiziario, integrato con i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine forense e anche con un rappresentante dei giudici di pace, per assicurare una più efficace tutela all'interessato, l'istruttoria e la successiva redazione di una proposta da inviare al Consiglio Superiore della Magistratura.

2. Secondo quanto stabilito dall'art. 9 l. 374/91, e succ. mod., la decadenza si verifica quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni di giudice di pace, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità. La dispensa, a sua volta, si ricollega ad una infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi. Infine, nei confronti del giudice di pace, possono essere disposti l'ammonimento, la censura, o , nei casi più gravi, la revoca, se questi non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico ovvero nel caso di comportamento negligente o scorretto.

3. La procedura prevista per tali ipotesi, con esclusione delle dimissioni volontarie, è contenuta nell'art. 17 del Regolamento (D.P.R. 10 giugno 2000 n. 168, pubblicato nella G.U. del 19 luglio 2000) che attribuisce al Presidente della Corte d'appello il potere di proporre al Consiglio giudiziario integrato la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca.

4. L'attribuzione al Presidente della Corte d'appello dei poteri di impulso della procedura anche per quanto riguarda l'irrogazione di sanzioni disciplinari appare conseguente alla inequivoca natura amministrativa attribuita, per i giudici di pace, al procedimento disciplinare, in ragione dell'abrogazione

del secondo comma dell'art. 10 l. 374/91, che li equiparava, sotto questo aspetto, ai magistrati professionali, devolvendo i relativi illeciti alla cognizione della sezione disciplinare del CSM.

5. Il procedimento è regolato dall'art. 17 reg., che prevede la partecipazione dell'interessato alla fase istruttoria. Tale garanzia riguarda i procedimenti in cui dovranno esprimersi valutazioni di merito (come in caso di perdita di indipendenza, di prestigio); restano pertanto esclusi tutti quelli in cui si deve prendere atto dell'accadimento di un fatto cui sia la legge a ricollegare automaticamente determinati effetti (come nel caso di raggiungimento del limite di età, perdita della cittadinanza, dispensa su richiesta dell'interessato).

6. Le fasi del procedimento sono le seguenti:

a) Il Presidente della Corte d'appello che abbia notizia non manifestamente infondata di fatti costituenti causa di decadenza, di dispensa o di sanzioni disciplinari indicate ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 della l. 374/91, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, entro quindici giorni, contesta per iscritto, il fatto al giudice di pace interessato.

b) Ogni notizia concernente i fatti sopraindicati è iscritta immediatamente, a cura del Presidente della Corte d'appello, in apposito registro con indicazione degli estremi di essa e del giudice alla quale si riferisce.

c) Il Presidente della Corte d'appello formula la contestazione che deve indicare, succintamente, i fatti suscettibili di determinare l'adozione dei provvedimenti indicati, le fonti da cui le notizie dei fatti sono tratte e l'avvertimento che, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto, l'interessato può presentare memorie e documenti o indicare circostanze sulle quali richiede indagini o testimonianze.

d) Ove debba procedersi ad accertamenti, il Presidente della Corte d'appello, se non ritenga di procedervi personalmente, ne affida lo svolgimento ad un magistrato della stessa Corte che deve concluderli entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'iscrizione della notizia nell'apposito registro.

e) Il Presidente della Corte d'appello, anche all'esito degli accertamenti effettuati, se la notizia non si è rivelata infondata, entro quarantacinque giorni decorrenti dall'iscrizione della notizia nell'apposito registro trasmette, con le sue proposte, gli atti al Consiglio giudiziario per le determinazioni di cui al comma 4 dell'articolo 9 della legge.

f) Ciascun membro del Consiglio ha facoltà di rivolgere domande all'interessato sui fatti a lui riferiti. Questi può presentare memoria e produrre ulteriori documenti che dimostri di non aver potuto produrre in precedenza. Il Presidente dà la parola al difensore, se presente, ed infine all'interessato che la richieda.

g) Il Consiglio giudiziario delibera la proposta entro tre mesi decorrenti dall'iscrizione della notizia nell'apposito registro.

h) Decorso un anno dall'iscrizione nel registro senza che sia stato emesso il decreto di cui all'articolo 9, comma 5, della legge, il procedimento, con il consenso dell'interessato, si estingue.

7. E' da ritenere che il C.S.M., in quanto titolare del potere decisionale, possa accogliere la proposta del Consiglio giudiziario, ovvero, nel caso in cui non la condivida, modificarla, richiedendo se necessario chiarimenti al Consiglio giudiziario.

8. Il riferimento alla nozione di manifesta infondatezza comporta che il Presidente della Corte d'appello procederà all'archiviazione, senza alcuna attività istruttoria e senza trasmissione al CSM, di tutti gli esposti, le denunce, le segnalazioni in relazione alle quali manchino i presupposti per l'inizio del procedimento di cui sopra.

VIII

Provvedimenti cautelari

Il Regolamento ministeriale prevede all'art. 18 l'adozione dei provvedimenti cautelari per il giudice di pace, facendo espresso rinvio alle norme previste per i magistrati professionali, secondo il seguente articolato:

"1. Il giudice di pace è sospeso dall'esercizio delle funzioni quando è sottoposto a misura cautelare personale.

2. Nei casi indicati al comma 1 il Presidente della Corte d'appello, non appena acquisita notizia dell'esecuzione della misura cautelare, richiede la sospensione dalle funzioni di giudice di pace al Consiglio giudiziario, integrato ai sensi dell'articolo 16. Il Consiglio giudiziario, verificata la

fondatezza della richiesta, trasmette gli atti al Consiglio Superiore della Magistratura affinché dichiari la sospensione.

3. Il Consiglio Superiore della Magistratura, adottato il provvedimento di cui al comma 2, lo comunica al Consiglio giudiziario che provvede ai sensi dei commi 6 e seguenti dell'articolo 17.

4. Il giudice di pace può essere sospeso dalle funzioni anche quando ricorrono i casi di cui agli articoli 30 e 31, comma 2, regio decreto legge 31 maggio 1946, n.511. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3”.

La garanzia della partecipazione del giudice di pace al procedimento cautelare è assicurato dal contraddittorio differito dopo la dichiarazione della sospensione, sia essa una sospensione obbligatoria che una sospensione facoltativa nel caso di sottoposizione a procedimento disciplinare o penale. Il regolamento prevede infatti che, dichiarata la sospensione, il provvedimento del CSM sia comunicato al Consiglio giudiziario e nel contempo si dia tempestivamente comunicazione al giudice di pace della facoltà di prendere visione degli atti e della facoltà di comparire personalmente, assistito da un difensore, alla seduta che dovrà essere fissata ad almeno 10 giorni di distanza.

Il Regolamento disciplina altresì la sorte dei procedimenti disciplinari non ancora definiti alla data della sua entrata in vigore, disponendo il trasferimento ai Consigli giudiziari territorialmente competenti dei procedimenti medesimi perché siano proseguiti con la fissazione della seduta di deliberazione del Consiglio giudiziario, così come stabilito dai commi 6 e segg. dell'art. 17. L'art. 19 Reg. si riferisce ai procedimenti pendenti perché già portati alla cognizione della sezione disciplinare del CSM e non regola la sorte dei procedimenti pendenti in fase istruttoria precedentemente all'esercizio dell'azione disciplinare; ma anche per questi ultimi deve disporsi la trasmissione al Presidente della Corte d'appello perché completi l'istruttoria, sempre che non ritenga la notizia manifestamente infondata.

IX

Cessazione dall'incarico

1. Il giudice di pace alla scadenza del quadriennio, a far computo dalla data del D.M. di nomina, ovvero al compimento del settantacinquesimo anno di età, cessa dall'ufficio, senza possibilità di ipotizzarne la *prorogatio*, istituto non applicabile alla funzione giurisdizionale. Scaduto il termine il giudice di pace deve astenersi dal compimento di qualunque atto dell'ufficio, a prescindere dalla ricezione del provvedimento dichiarativo della cessazione dall'incarico.

2. Per le vacanze determinate dalla cessazione dall'incarico può provvedersi temporaneamente con ricorso all'istituto della reggenza di cui all'art. 3 comma 2 l. 394/91: il Presidente del Tribunale può assegnare la reggenza dell'ufficio ad un giudice di pace di un ufficio contiguo. Mentre, come previsto espressamente dall'art. 10 bis, i giudici di pace non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altri uffici.

X

Disciplina delle assenze dal servizio dei giudici di pace

Il congedo ordinario, il congedo straordinario e la concessione di aspettativa non sono usufruibili dai giudici di pace. Trattasi, infatti, di istituti tipici del rapporto di servizio dei pubblici dipendenti, applicabili anche ai magistrati ordinari solo in forza dell'art. 276 ord.giud.

Il rapporto del giudice di pace con l'amministrazione della giustizia ha contenuto esclusivamente onorario e non dà luogo ad alcuna forma di subordinazione, sicché manca il requisito fondamentale per l'applicazione della normativa sul pubblico impiego.

L'inesistenza di un diritto alle ferie, conseguente alla carenza del suo presupposto, non può peraltro *ex se* far escludere il problema dell'organizzazione dell'ufficio nel periodo di sospensione dei termini processuali.

In ragione della sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 1 della legge 7.10.69 n. 742, anche per il giudice di pace l'attività giurisdizionale per il periodo 1 agosto – 15 settembre si limita alla trattazione delle sole controversie previste dall'art. 91 e 92 ord.giud., in quanto applicabili.

Spetta alla previsione tabellare la programmazione organizzativa che consenta ai giudici di pace di fruire di un periodo di "esenzione dal lavoro" secondo un ordine di turnazione durante la sospensione dei termini processuali e che li ponga altresì in condizione di poter eventualmente fruire di assenze dal lavoro, anche al di fuori del periodo feriale, per impedimento, con sostituzione secondo criteri predeterminati. Naturalmente deve trattarsi di impedimenti brevi, risolvibili con sostituzioni temporanee, in quanto, ove l'assenza si prolungasse oltre determinati termini temporali, si cadrebbe nell'impedimento che dà luogo a dispensa .

XI Doveri dei giudici di pace

I giudici di pace sono soggetti ai doveri previsti per i magistrati ordinari, come stabilisce l'art. 10 l. 374/91: tra questi va annoverato il dovere di svolgere le funzioni in posizione di assoluta indipendenza e autonomia nel rispetto della imparzialità e del ruolo di terzietà richiesto dalla funzione giurisdizionale. Per un migliore adempimento di questo dovere essenziale il citato articolo 10 della legge dispone che il giudice di pace ha l'obbligo di astenersi non solo nei casi tipizzati dall'art. 51 del codice di procedura civile, ma anche ogni qualvolta abbia avuto o abbia rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

XII Sorveglianza sull'adempimento dei doveri dei giudici di pace

L'art. 16 della legge 374/91 prevede che " la sorveglianza sugli uffici dei giudici di pace è esercitata dal CSM con possibilità di delega al Presidente del Tribunale territorialmente competente".³

Il Presidente del Tribunale che venga a conoscenza di fatti o comportamenti di possibile rilievo ai fini di un procedimento di decadenza o disciplinare, dà tempestiva comunicazione, sempre che non siano in corso gli accertamenti d'ufficio di cui al paragrafo IV della presente circolare, al Presidente della Corte d'appello per le iniziative di sua competenza.

XIII Coordinatore dell'ufficio del Giudice di Pace

La legge istitutiva del giudice di pace prevede all'art. 15 che "*Nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici, il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate, o in mancanza il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico, o il più anziano di età, svolge compiti di coordinamento. Il coordinatore, secondo le direttive del Consiglio superiore della magistratura e in armonia con le indicazioni del Consiglio giudiziario provvede all'assegnazione degli affari e, d'intesa con il Presidente del Tribunale, stabilisce annualmente i giorni e le ore delle udienze di istruzione e di discussione delle cause di*

³ Tale delega è stata conferita dal CSM con delibera del 25.5.95.

competenza dell'ufficio.”

Anche se i criteri di nomina sono predeterminati dalla legge, il Consiglio ha ritenuto che il coordinatore debba essere individuato con apposita delibera e quindi l'assunzione delle relative funzioni è subordinata all'emanazione del provvedimento consiliare.

Il giudice di pace nominato coordinatore assume, a tutti gli effetti, le funzioni di capo dell'ufficio⁴ ed esercita, oltre alle funzioni giurisdizionali in senso proprio - non diversamente dai giudici di pace "coordinati"-, funzioni di amministrazione della giurisdizione che vanno da quelle di carattere prevalentemente burocratico, concernenti l'impiego dei locali e del personale ausiliario, fino a quelle capaci di ripercuotersi sull'esercizio della giurisdizione, come l'assegnazione degli affari e la fissazione del calendario della udienze.⁵ Al coordinatore, inoltre, vengono attribuiti tutti i poteri in materia di spese d'ufficio e di gestione del personale amministrativo: all'esercizio delle predette attribuzioni è connessa la responsabilità contabile, che non è esclusa dalla natura onoraria del rapporto di servizio intercorrente tra il coordinatore e l'Amministrazione.⁶

Sebbene il potere di sorveglianza sui giudici di pace sia stato delegato dal CSM ai Presidenti del Tribunale (paragrafo XII), appare strettamente connesso alle funzioni direttive attribuite al giudice di pace coordinatore il compito di segnalare e riferire a detti Presidenti ogni eventuale disfunzione rilevata nell'ambito dell'ufficio, anche relativa all'attività del personale amministrativo, nonché ogni altra riscontrata nell'esercizio dell'attività giurisdizionale.

In caso di impedimento temporaneo del coordinatore, questi potrà essere sostituito dal giudice di pace che immediatamente lo segue nella graduatoria stilata all'interno dell'ufficio facendo ricorso all'istituto della supplenza interna sulla base di criteri precostituiti fissati in sede tabellare.

Nonostante le molteplici funzioni svolte il tenore letterale della norma - "*nel caso in cui all'ufficio siano assegnati più giudici*"- esclude la possibilità di nominare il coordinatore in un ufficio nel quale è in servizio un solo giudice di pace. Il riferimento a "compiti di coordinamento" rimanda ad una pluralità di soggetti la cui attività va coordinata: l'unico giudice di pace in funzione svolge anch'egli un'attività di organizzazione del lavoro, proprio e del personale ausiliario, ma nella diversa veste di capo dell'ufficio, che attiene a profili diversi da quelli presupposti dalla veste di coordinatore. Il Consiglio ritiene, inoltre, che l'uso del termine "assegnazione" vada ricollegato ai posti effettivamente coperti piuttosto che a quelli astrattamente previsti in organico.⁷

⁴ Il D.M. 18 novembre 1996, nell'individuare la figura di datore di lavoro responsabile in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.l.vo n. 626/94 e succ. mod, indica per gli uffici del giudice di pace il coordinatore.

⁵ Cfr. la circolare prot. 6244 del 27.4.95 in tema di formazione delle tabelle di composizione degli uffici giudiziari, in cui al punto D si evidenzia il ruolo significativo attribuito ai coordinatori in sede di formulazione di proposte tabellari.

Inoltre, in generale sulla figura del coordinatore vedi relazione ufficio Studi CSM n. 108796 approvata con delibera del 10 aprile 1996.

⁶ Cfr. relazione ufficio studi del CSM n. 441/97 recepito nella delibera del 12 novembre 1997.

⁷ Cfr. delibera del 16 dicembre 1998, e relazione ufficio studi CSM n. 74/99.